

# *Centro Studi Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 – Email info@cafassofigli.it*

*Napoli, li 9 marzo 2007*

## *Circolare informativa n° 5/2007*

A tutte le Aziende Assistite  
Loro sedi

### ***"La previdenza Complementare" Il trasferimento del TFR dei lavoratori dipendenti L'espressione di volontà dei lavoratori Tempi e modi di gestione del novello istituto***

E' partita la previdenza complementare !!!

Ciò che ci prefiggiamo e con la presente circolare, è una esposizione chiara ma anche sintetica dei punti salienti della Riforma. Abbiamo cercato di coniugare il corposo tecnicismo, insito nella materia, con la necessità di offrire un quadro ampio benché, inevitabilmente e per taluni essenziali aspetti, assolutamente dettagliato.

I decreti attuativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2007, prevedono **due categorie di soggetti: i lavoratori che avevano rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 e quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 2006**, per entrambe le categorie vengono indicate le modalità di destinazione del TFR:

**Diversificazione dei datori di lavoro**


Classificazione e condizioni:

**Obblighi per la destinazione del TFR**

DATORI DI LAVORO:

> **Attività già in essere al 31 dicembre 2006**

(media occupati subordinati nell'esercizio 2006 considerando i part-time per impegno orario di lavoro)



> Attività avviate dopo il 31 dicembre 2006

(media occupati subordinati nell'esercizio solare di inizio attività con analoghi parametri per i lavoratori part-time)

● se pari o superiore a 50 addetti

- FONDI PRIVATI O CONTRATTUALI  
- I.N.P.S.

● se inferiore e a 50 addetti

- FONDI PRIVATI O CONTRATTUALI  
- I.N.P.S.  
- DATORE LAVORO

### **I lavoratori che avevano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006**

I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici), che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, dovranno manifestare, entro il termine del **30 giugno 2007**, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro.

La volontà deve essere manifestata attraverso la compilazione del modulo **TFR1**, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Una volta riconsegnato il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, lo stesso dovrà essere conservato in azienda con il rilascio, al lavoratore di copia controfirmata per ricevuta.

In base alle scelte effettuate da parte del lavoratore si determineranno i seguenti effetti:

- a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvederà al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, **a decorrere dal 1° luglio 2007**, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 sarà rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006 e rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;
- b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvederà al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
- c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR presso l'Azienda, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti (media anno 2006), **e' obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito presso l'INPS.**

***I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 abbiano già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo TFR1***

### **I lavoratori il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006**

I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici), **il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006**, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifesteranno, **entro 6 mesi dalla data di assunzione**, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e laddove ne ricorressero le condizioni.

La volontà deve essere manifestata attraverso la compilazione del modulo **TFR2**, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro.

In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore si determinano i seguenti effetti:

- a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvederà al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);
- b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvederà al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata;
- c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento al Fondo istituito presso l'INPS.

*Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima del primo febbraio 2007 avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, e' fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato, entro 30 giorni dal 1 febbraio 2007.*

## **Le forme pensionistiche complementari**

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione –COVIP (v. oltre ‘COVIP’).

Sono forme pensionistiche complementari: **i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.**

### *I diversi tipi di forma pensionistica complementare*

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.

*Sono forme collettive:*

- 1. I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale;**
- 2. I fondi istituiti o promossi dalle regioni;**
- 3. I fondi aperti che ricevono adesioni collettive;**
- 4. I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate;**
- 5. I fondi preesistenti.**

*Sono forme individuali* quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita

**La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.**

Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:

1. i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
2. i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
3. i lavoratori autonomi;
4. i liberi professionisti;
5. i soci lavoratori di cooperative;

6. i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari.

Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.

### ***Fondi Pensione Negoziali***

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

La attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell'individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria ed, infine, nella erogazione delle prestazioni.

Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.

L'assemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.

Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.

<http://www.tfr.gov.it/TFR/FormeComplementari//inizio>**Fondi Pensione Aperti**

I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali.

L'adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.

Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale.

La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.

La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.

Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

L'interesse degli aderenti è tutelato anche dall'organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell'organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.

### ***Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali***

Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.

In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all'aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.

Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile.

### ***Fondi Pensione Preesistenti***

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.



L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.

**Al fine di favorire l'adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.**

### **Regime Fiscale dei contributi**

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. **Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta sia del 29%, il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro.**

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

### **Regime fiscale dei rendimenti**

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.

### **Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti:**

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati).

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.

Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l'aliquota del 9%.

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate nella misura fissa del 23%.

In tutti i casi, nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

E' evidente che la complessità della materia ci obbligherà ad ulteriori approfondimenti fermo ed impregiudicato il nostro impegno in ordine alla modulistica individuale che già Vi è stata rimessa per ciascun lavoratore, con i consueti canali di trasmissione.

**Sarà comunque necessario ed indispensabile il contributo di tutti gli addetti ai lavori, contributo determinante in questa prima fase applicativa di questa importante e complessa novella normativa.**

Cordiali saluti.

*Centro Studi Cafasso*

**Allegati: Informativa ai lavoratori (ATTENZIONE !!!! BARRARE NEL MODULO CON UNA "X" LA CONDIZIONE RIFERITA ALL'AZIENDA).**